

del 41,88% per le iniziative relative al settore manifatturiero e del 22,81% per quelle che operano nei servizi e nel turismo. Questa differenza è imputabile, almeno in parte, alla iniziale carenza normativa per gli interventi nel turismo.

L'analisi per dimensione fa registrare scostamenti meno accentuati, con un rapporto più elevato nelle aziende medio/grandi (44,04%) rispetto alle piccole (35,60%). Il dato relativo alle aziende di dimensione maggiore va interpretato con molta cautela, a causa del numero molto ridotto di unità osservate.

4.4. Stato di avanzamento e ammontare dell'investimento

Nella tabella 32 sono riportati i rapporti, calcolati per i singoli sottogruppi e il totale delle iniziative selezionate, tra lo stato di avanzamento (quantificazione in termini monetari delle opere realizzate) e l'ammontare totale dell'investimento.

Per il complesso delle iniziative lo stato di avanzamento è pari al 40,22% dell'ammontare totale previsto.

Tale percentuale risulta più elevata per i patti di prima generazione (il 45,59% contro il 36,30%).

Differenze significative si riscontrano sia tra i due settori (il 46,17% del manifatturiero contro il 24,12% dei servizi e il turismo) che tra le imprese medio/grandi (64,70%) e le piccole (34,65%).

Tab. 32 Ammontare dell'investimento e stato di avanzamento

Raggruppamenti	Ammontare dell'investimento (£/mln)	Stato di avanzamento	
		(£/mln)	% sull'ammontare investimento
Tipo di patto			
- 1 ^a generazione	149.387,40	68.107,75	45,59
- 2 ^a generazione	204.013,40'	74.047,27	36,30
Settore			
- manifatturiero	258.119,80	119.172,15	46,17
- servizi e turismo	95.281,00	22.982,87	24,12
Dimensione			
- piccola	287.862,80	99.754,42	34,65
- media e grande	65.538,00	42.400,60	64,70
Totale	353.400,80	142.155,02	40,22

4.5. Stato di avanzamento dell'investimento e importo erogato

Il rapporto tra stato di avanzamento e importo erogato può essere interpretato come un indicatore indiretto della capacità dell'Amministrazione di gestire lo strumento. Dalla tabella 33 si riscontra che, per il totale delle iniziative, lo stato di avanzamento supera l'importo erogato di circa il 73%, con differenze molto sensibili fra i sottogruppi. Si va, infatti dal 148% per i patti di 1^a generazione al 204% per quelli di seconda; dal 141% delle aziende di piccole dimensioni al 368% delle medie/grandi; mentre non emergono differenze sostanziali tra i due settori.

Tab. 33 Stato di avanzamento e importo erogato

Raggruppamenti	Importo erogato (£/mln)	Stato di avanzamento	
		(£/mln)	% sull'importo erogato
Tipo di patto			
- 1ª generazione	46.009,20	68.107,75	148,03
- 2ª generazione	36.306,50	74.047,27	203,95
Settore			
- manifatturiero	68.056,60	119.172,15	175,11
- servizi e turismo	14.259,10	22.982,87	161,18
Dimensione			
- piccola	70.794,70	99.754,42	140,91
- media e grande	11.521,00	42.400,60	368,03
Totale	82.315,70	142.155,02	172,69

4.6. I limiti operativi riscontrati

Indipendentemente dallo stato di avanzamento dell'investimento, per ciascuna iniziativa è stata rilevata, tramite interviste effettuate sul campo, la presenza o meno di limiti operativi e, in caso affermativo, la tipologia degli stessi.

Dalle tabelle 34 e 35 e dalla figura 9 si evince che 31 interventi, pari al 33,7%, non presentano limiti operativi, mentre in 40 (il 43,5%) è stato riscontrato un solo limite operativo e in 21 (il 22,8%) due o tre.

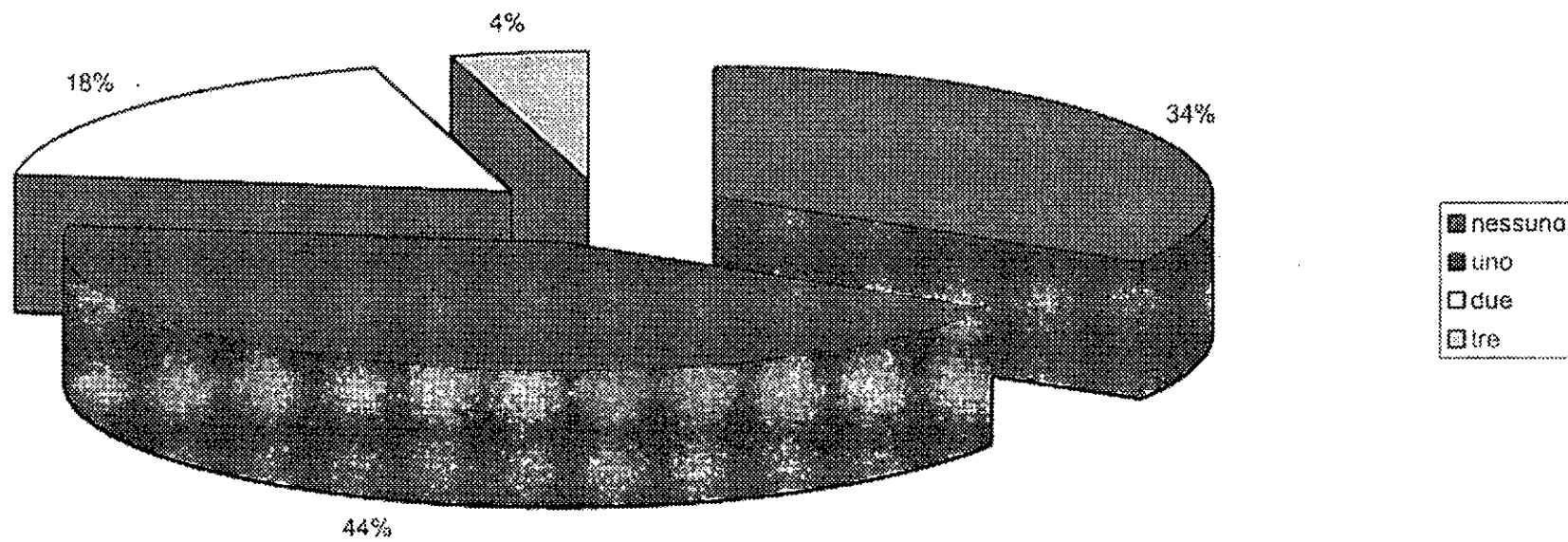
L'analisi per sottogruppi non evidenzia differenze sostanziali tra i patti delle due generazioni e tra i due settori di attività, mentre le aziende medio/grandi sembrano avere incontrato minori difficoltà di quelle di piccole dimensioni. Le differenze, non rilevanti, che si riscontrano tra le distribuzioni percentuali relative ai patti di prima e seconda

generazione, sono probabilmente da attribuire alla diversa fase di attuazione in cui si trovano le iniziative stesse.

Nella tabella 36 viene riportata la distribuzione di frequenza per tipologia dei limiti riscontrati nel complesso delle iniziative e per tipo di patto, esposti graficamente nella figura 10. Si è preferito riportare i diversi limiti in modo molto analitico e non procedere a raggruppamenti, in quanto ciascuno di essi fa riferimento o ad una particolare fase di attuazione dell'investimento o a cause di tipo particolare, che è bene evidenziare.

Il limite operativo più frequente è quello dovuto alle difficoltà incontrate nei flussi di finanziamento, che costituisce il 40,7% dei limiti operativi complessivamente riscontrati. Seguono nell'ordine il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni (19,8%), l'indisponibilità del sito o degli immobili (8,1%), la redazione o l'approvazione di perizie di varianti (7,0%) e le difficoltà tecniche incontrate in fase esecutiva (5,8%), dovute a sorprese geologiche, a ritrovamenti archeologici.

Figura 9 - Numero di limiti operativi riscontrati



Tab. 36 Distribuzione dei principali limiti operativi riscontrati (frequenze assolute)

N. di limiti operativi riscontrati	Tipo di patto				Totale	
	1ª generazione		2ª generazione		N.	%
	N.	%	N.	%		
Incompletezza o carenza del progetto	1	2,44	1	2,22	2	2,33
Indisponibilità del sito o degli immobili	2	4,88	5	11,11	7	8,14
Contenzioso nella fase di affidamento dei lavori	1	2,44	0	0,00	1	1,16
Mancato o ritardato rilascio delle prescritte autorizzazioni	2	4,88	15	33,33	17	19,77
Cause di forza maggiore	2	4,88	0	0,00	2	2,33
Difficoltà tecniche in fase esecutiva (sorprese geol., ritrov. Arch., ecc.)	5	12,20	0	0,00	5	5,81
Redazione o approvazione perizie di variante	3	7,32	3	6,67	6	6,98
Interferenze con sottoservizi, con altre infrastrutture, con altre attività in corso.	1	2,44	1	2,22	2	2,33
Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento	16	39,02	19	42,22	35	40,70
Inadeguatezza e/o inerzia del soggetto attuatore	1	2,44	0	0,00	1	1,16
Altri limiti operativi	7	17,07	1	2,22	8	9,30
Totale	41	100,00	45	100,00	86	100,00

4.7. Ulteriori elementi qualitativi delle verifiche sul campo

Le verifiche e gli incontri con i rappresentanti di patto e con i singoli imprenditori consentono di trarre, pur con i limiti dovuti al numero ridotto di iniziative esaminate e alle distorsioni nella loro selezione, alcune, ulteriori, valutazioni di ordine qualitativo sugli interventi promossi e sulle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

L'alto numero delle rinunce e delle esclusioni per i patti di prima generazione è stato determinato dalla iniziale complessità delle procedure, che prevedevano l'espletamento dell'istruttoria dopo la sottoscrizione del patto; cosa questa che ha comportato, da un lato, l'esclusione soltanto a posteriori delle iniziative meno valide, dall'altro la sopravvenuta carenza di interesse dell'imprenditore, giustificata in parte dall'esistenza di forme di finanziamento alternative più tempestive e, in parte, dalla scarsa capacità imprenditoriale.

Lo snellimento procedurale introdotto con la normativa relativa ai patti di seconda generazione ha prodotto l'azzeramento delle esclusioni (in quanto l'inserimento nel patto delle singole iniziative avviene dopo l'istruttoria) e la drastica riduzione delle rinunce. Il limitato lasso di tempo intercorrente dalla loro approvazione impone tuttavia una certa prudenza nella valutazione di tali circostanze.

Per quanto riguarda la distribuzione settoriale e dimensionale, particolarmente interessante è la considerazione che la maggior parte delle iniziative è stata proposta da artigiani e piccole imprese, che hanno inteso, attraverso questa forma di incentivazione, compiere un salto di qualità, passando dalla produzione di prodotti di qualità medio-bassa a prodotti di qualità medio-alta proiettati verso aree commerciali che travalicano gli ambiti locali.

Rari sono tuttavia i casi di aziende inserite in filiere industriali; molto scarse le sinergie tra imprese dello stesso patto, anche se, a tal proposito, si è rilevato che la partecipazione al patto ha fornito ai singoli imprenditori la cognizione delle esigenze comuni.

Per quanto riguarda le opinioni sullo strumento, l'interesse è stato espresso:

- dalle amministrazioni locali, a cui è risultato particolarmente gradito il nuovo approccio negoziale bottom-up che, ponendo l'attenzione alle specificità territoriali, affida loro un nuovo protagonismo istituzionale, favorendo, nel contempo, una crescita della responsabilizzazione e consapevolezza;
- dalle parti sociali che, nel momento della concertazione, hanno la possibilità di apportare il loro contributo e far valere le loro istanze;
- dalle imprese che, al di là della agevolazione hanno trovato nella concertazione e nel partenariato momenti di aggregazione e di scambio di esperienze e informazioni che sono risultati fondamentali nel favorire l'uscita da sistemi di isolamento.

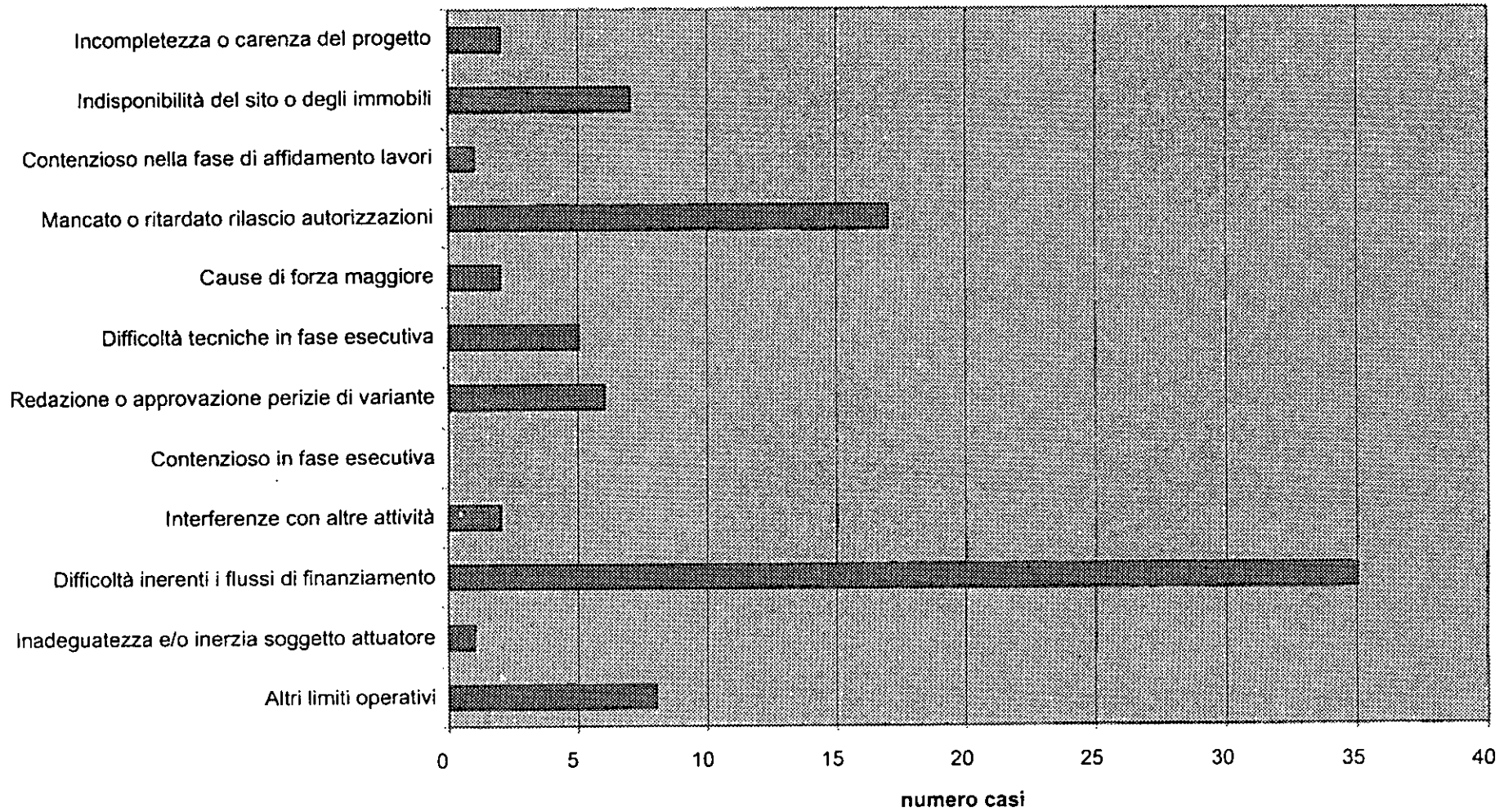
Per quanto attiene l'incidenza dei singoli fattori sulla buona riuscita di un patto, dalla indagine effettuata sul territorio si è avuto modo di constatare quanto sia importante la sua *genesì*. Dove l'idea del patto è nata da un insieme di esigenze economiche diffuse, che hanno trovato in questo strumento la possibilità di coalizzarsi e cooperare, coinvolgendo gli enti locali ed il mondo del lavoro, le iniziative sono decollate e il tasso delle rinunce è risultato contenuto: ciò vale sia nei casi in cui l'obiettivo era il consolidamento di un preesistente sistema locale, sia in aree a basso tasso di imprenditorialità.

Dove, invece, il patto è nato per impulso di singole organizzazioni o di enti locali i risultati sembrerebbero piuttosto deludenti: in questi casi il patto non nasce da una domanda sociale condivisa. Sembrerebbe seguire un minore impegno da parte degli imprenditori.

L'analisi delle realtà sottoposte a verifica ha reso, altresì, evidente l'impatto che il diverso grado di *concertazione iniziale* produce sullo sviluppo del patto. Infatti, laddove tale concertazione ha maggiormente coinvolto tutti i soggetti interessati e maggiore è stato, in tale fase, l'iniziale approfondimento delle problematiche e più puntuale l'assunzione di impegni reciproci, minori sono state le difficoltà insorte in fase attuativa.

Fondamentale si è dimostrata l'esperienza ed il radicamento sul territorio del *Soggetto Responsabile*. Nei patti in cui il Soggetto Responsabile è riuscito a esprimere le proprie capacità di propulsione e di coordinamento, più semplice è stato superare le difficoltà insorte in fase di attuazione. Un problema rilevante è risultato il finanziamento delle strutture dei responsabili di patto, al fine di garantirne il normale funzionamento e la necessaria efficienza.

Figura 10 - Tipologia dei limiti operativi



APPENDICE N. 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ¹ (Aggiornato al 31/01/2000)

Le competenze specifiche in materia vengono attribuite con il **D.Lvo 3/4/1993, n° 96** che dispone (a norma dell'art. 3 della Legge 488/1992) quanto segue:

art.1 cessazione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno e istituzione di un sistema d'interventi ordinari nelle **aree depresse** del territorio nazionale;

art.2 intervento ordinario nelle aree depresse;

art.3 programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del Bilancio e della P.E.

Al riguardo, **la delibera CIPE del 25/2/1994** detta disposizioni regolamentari per la stipula di **contratti di programma**, indicando:

- ambito di applicazione
- soggetti proponenti, oggetto del contratto;
- procedure di gestione e di verifica.

La Legge 7/4/1995 n° 104 di conversione del D.L. 32/1995 riguardante l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, fornisce, all'art. 1, comma 1, le definizioni di:

- a) *aree depresse*;
- b) *programmazione negoziata*;
- c) *accordo di programma*;
- d) *contratto di programma*;
- e) *intesa di programma*.

La Legge 8/8/1995 n° 341, di conversione del D.L. n° 244/1995 riguardante la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse, all'art.8 comma 1, integra il comma 1 dell'art. 1 della sopracitata legge 104/95, aggiungendo il seguente punto:

e bis) patti territoriali.

¹ Cfr Unità di Verifica degli Investimenti pubblici – Quadro normativo dei patti territoriali – Parte I e Parte II – Roma, gennaio 2000

Inoltre, il comma 2 di detto art. 8 stabilisce che *“il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare”*

Pertanto, il Comitato, con **delibera del 10/5/1995**, nell'emanare la *“Regolamentazione dell'istituto del Patto Territoriale”* così lo definisce:

“strumento per l'individuazione di un complesso coordinato di interventi di tipo produttivo e promozionale, nonché di quelli infrastrutturali ad essi funzionali, ai quali concorra il finanziamento pubblico”

Detti patti sono finalizzati allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub-regionale e si qualificano, rispetto agli altri strumenti della programmazione negoziata, per la presenza delle parti sociali (*“partenariato sociale”*), dal momento dell'iniziativa fino a quello attuativo, mediante assunzione di impegni vincolanti.

In particolare, la deliberazione dispone che:

- **sono promossi e redatti** da una o più amministrazioni pubbliche locali, nonché dalle camere di commercio, anche per iniziativa di operatori economici, di rappresentanze di categoria o sindacali;
- **sono sottoscritti** dalle amministrazioni pubbliche locali promotrici, dai soggetti privati e/o dalle rappresentanze di categoria interessate;
- **vincolano** le parti sottoscrittrici al rispetto degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza.

Viene inoltre stabilito che i P.T. debbano essere predisposti dai soggetti promotori secondo il modello allegato alla deliberazione stessa e trasmessi al Ministero del Bilancio e P.E. per l'approvazione del CIPE², accompagnati dalla attestazione della Consulta per il Mezzogiorno (costituita in ambito CNEL con determinazione presidenziale del 21.11.1994), dell'avvenuta concertazione tra le parti sociali.

La **delibera CIPE del 20/11/1995** detta *“Criteri ed indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto di programmazione negoziata (intese, accordi, contratti e patti)”*, al fine di evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni di interventi.

In particolare, per patto territoriale s'intende *“l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi alla scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C(94) 1835 del 29 luglio 1994 dalla Commissione dell'Unione Europea”*.

La delibera precisa, infine, tutti gli elementi che debbono essere forniti e specificati

² Tale approvazione è stata successivamente demandata al Servizio Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. (Delibera Cipe 21/3/1997)

per ogni patto al fine di consentirne l'approvazione da parte del CIPE.

La Legge 28/12/1995 n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'art. 1, commi 77 e 78 individua le fonti di copertura delle spese afferenti i patti territoriali.

La delibera CIPE del 12/7/1996 riguardante "*CRITERI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI*", integra le disposizioni procedurali, dettate con le precedenti deliberazioni CIPE del 10/5/1995 e del 20/11/1995, "al fine di agevolare il percorso di concertazione e finanziamento dei patti territoriali". In tal modo viene avviata una fase di sperimentazione finalizzata alla verifica del concreto impatto sulla occupazione dei progetti integrati concertati dalle parti sociali a livello locale. In particolare, vengono precisati *criteri, procedure, gestione degli interventi, modifiche e sorveglianza*, avuto riguardo ai seguenti principali vincoli:

- l'utilizzo delle risorse pubbliche non può essere superiore a 100 Miliardi;
- il costo delle infrastrutture non deve superare il 30% degli investimenti produttivi;
- la quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento;
- la realizzazione complessiva del patto territoriale deve concludersi entro 48 mesi dalla data di pubblicazione in G.U. della relativa delibera CIPE d'approvazione;
- nell'attuazione del patto sono ammesse modifiche di ciascun parametro finanziario, occupazionale e temporale entro un margine d'oscillazione complessivo del 20%, fermo restando l'onere complessivo a carico dello Stato;
- qualora si superi tale limite d'oscillazione, anche per uno solo dei parametri, il patto dovrà essere nuovamente sottoposto al CIPE per l'approvazione.

La Corte dei Conti, in sede di controllo della delibera ha negato il visto sia per il punto 3 lettera c), che per l'intero punto 6, riguardante la "sorveglianza".

La Legge 23/12/1996 n° 662 art. 2, commi da 203 a 209 innova profondamente la programmazione negoziata in quanto:

Comma 209 - dispone che *sono abrogati* il comma 1 lettere b,c,d,e, e bis ed il comma 2 dell'art.1 del D.L.32/1995, convertito in L. 104/1995, così come modificato dal D.L.244/95, convertito in L. 341/1995 art.8;

Comma 203 - dispone che *gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:*

- a) PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**
- b) INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA**
- c) ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**
- d) PATTO TERRITORIALE**
- e) CONTRATTO DI PROGRAMMA**
- f) CONTRATTO DI AREA**

I commi 205, 206, 207, 208 dispongono che il CIPE, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del Bilancio:

- approva le intese istituzionali di programma;
- definisce le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti d'area;
- dispone i finanziamenti per le aree depresse, ripartendo le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali;
- individua le aree situate nel territorio di cui all'ob.1 interessate da contratti di area o da patti territoriali e nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive;
- definisce le attività ammesse alle incentivazioni fiscali;
- determina le intensità delle agevolazioni;
- individua le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica.

Con **D.M. Ministero del Lavoro del 24/12/1996** vengono ammessi al finanziamento del F.S.E., per lo svolgimento di attività di formazione, alcune società preposte quali R.P. dei patti di: Vibo Valentia, Nuoro, Madonie, Enna, Siracusa, Brindisi.

Il CIPE con delibera del 21/3/1997 riguardante la nuova "**Disciplina della Programmazione Negoziata**" (art. 2 Legge 662/1996 commi 203, 204, 205, 206, 207 e 209), adotta:

- per le **intese istituzionali di programma** una regolamentazione sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, avuto riguardo a finalità e oggetto, soggetti e modalità attuative;
- per i **patti territoriali** una regolamentazione sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, avuto riguardo a finalità e oggetto, aree territoriali, soggetti promotori, soggetti sottoscrittori, soggetto responsabile, contenuto, protocolli aggiuntivi, accordo fra i soggetti pubblici, finanziamenti, procedure ed erogazioni;
- per i **contratti d'area** una regolamentazione sostitutiva di tutte le precedenti disposizioni, avuto riguardo a finalità e oggetto, aree territoriali, soggetti promotori, soggetti sottoscrittori, responsabile unico, contenuto, procedure, protocolli aggiuntivi, accordo fra le amministrazioni ed erogazioni;
- per i **contratti di programma** una integrazione in ordine ai possibili soggetti proponenti.

La delibera in questione dispone, altresì, che il CIPE, in sede di **riparto** delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determini le quote da riservare ai predetti istituti (patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma).

Nelle "**norme finali**" si dispone, infine, la cessazione della validità della delibera del 20/11/1995 in materia di programmazione negoziata. Alle proposte di patto territoriale, pervenute al CIPE entro la data di attivazione delle convenzioni tra

Ministero del Bilancio e soggetti selezionati con apposita gara per l'istruttoria e l'assistenza tecnico-amministrativa, si applicano le disposizioni precedenti, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori.

Con decreto 9/7/1997 il Ministro del Bilancio e della P.E. individua nel Servizio per la Contrattazione Programmata la struttura funzionalmente preposta alla trattazione, all'istruttoria ed alla definizione degli atti di programmazione negoziata ed, in particolare, per i patti territoriali ed i contratti d'area, così come individuati nella delibera CIPE del 21/3/1997.

La G.U. 5/9/1997 n° 207 pubblica il **decreto del Ministro del Tesoro** con il quale si regolano le *“modalità di pagamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area”*.

Tale decreto indica le modalità e i termini per:

- erogazioni, in favore dei soggetti beneficiari, dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali;
- pagamenti dei compensi spettanti alle società convenzionate con il Ministero del Bilancio e P.E. per l'istruttoria e per l'attività di assistenza tecnica e amministrativa dei patti territoriali e dei contratti d'area.

La G.U. del 29/9/1997 pubblica n° 2 bandi di gara (indetti dal Ministero del Tesoro Bilancio e P.E. Servizio per la Contrattazione Programmata), per trattativa privata, concernente:

- istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;
- assistenza tecnico-amministrativa per predisposizione dei patti territoriali.

Quanto sopra ai sensi dell'art.2 della Legge 662/96 commi 203 e seguenti e della delibera CIPE 21/3/1997

Il D.L. 30/1/1998 n. 6, convertito nella Legge 30 marzo 1998, n. 61 all'art. 14, comma 4 bis prevede un **iter amministrativo preferenziale** per i patti territoriali ricadenti nei territori dell'**Umbria** e delle **Marche** interessati dalla crisi sismica.

La G.U. del 3/2/1998 n° 27 pubblica l'elenco rettificato delle società convenzionate con il Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E., a seguito delle gare sopra indicate.

La **delibera CIPE n°19/98 del 26/02/1998** detta i criteri di ripartizione dei fondi assegnati con precedenti delibere attribuendo l'80% degli stessi alle iniziative localizzate nelle zone di “obiettivo 1” ed il restante 20% a quelle dei territori ricompresi negli “obiettivi 2,5 b e 92.3c”³.

³ Ob. 1 – Adeguamento economico delle Regioni del Mezzogiorno in ritardo di sviluppo

Ob. 2 – Riconversione economica delle Regioni in declino industriale – Centro-Nord

Ob. 5b – Diversificazione economica delle zone rurali

Il **D. Lgs. 31/3/1998 n. 112** riguardante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 18, lettera v) prevede il mantenimento della competenza allo Stato delle funzioni amministrative in ordine agli strumenti di programmazione negoziale.

La **delibera CIPE n°65/98 del 9/07/1998** estende ai 12 vecchi patti le procedure di cui alla delibera CIPE 21/03/1997 punto 2.10.1 lett. b) (istruttoria bancaria) e 2.11, ultimo comma (sportello presso Cassa DD. PP), "ai fini dell'istruttoria non ancora espletata".

La **delibera CIPE n°71/98 del 9/07/1998** stabilisce le procedure relative ai "patti" compresi nel programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - patti territoriali per l'occupazione".

La **G.U. del 29/07/1998 n° 175** pubblica il comunicato del Ministero del Tesoro rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità ed ai criteri relativi alle attività di **assistenza tecnica** e di **istruttoria** dei patti territoriali e contratti d'area.

La **G.U. n. 207 del 5/9/1997** riporta il decreto del Ministero del Tesoro 4.08.1997 relativo a "modalità di pagamento da parte della Cassa DD.PP. della somma destinata all'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area".

La **delibera CIPE n. 127/98 del 11/11/1998** prevede l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata ai **settori agricoltura e pesca**, in attuazione dell'art. 10 del D. Lgs. 30.04.1998, n. 173 nonché modifica ed integra la delibera CIPE del 21 marzo 1997 relativa alla disciplina della programmazione negoziata.

La **delibera CIPE n° 139/98 del 22/12/1998** ha prorogato al 31.01.1999 il termine (originariamente fissato al 15.12.98 della Delibera CIPE 9 luglio 1998) per la formazione della graduatoria dei patti territoriali con istruttoria bancaria conclusa entro il 30.11.1998.

L'**art. 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448** prevede la concessione di benefici fiscali ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali ed ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1,2 e 5b del Reg. CEE n. 2052/88 e successive modificazioni.

La **legge 9 dicembre 1998 n. 426**, recante nuovi interventi in campo ambientale all'art. 2, comma 21, estende **alle Comunità del parco** la possibilità di promuovere i patti territoriali per le finalità di cui all'art. 1 della legge 395/1991.

La delibera CIPE n. 50 del 21 aprile 1999 modifica la precedente delibera 9 luglio 1998 n. 71, relativa ai patti compresi nel programma operativo multiregionale "sviluppo locale - patti territoriali per l'occupazione", prevedendo che a tali patti siano applicate le disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso programma operativo multiregionale.

L'art. 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144 modifica la normativa in materia di programmazione negoziata (comma 207 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662) prevedendo il trasferimento delle somme relative ai contratti d'area e ai patti territoriali al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale.

I criteri e le modalità di trasferimento, controllo e rendicontazione di tali somme verranno definite con successivo D.M. Tesoro, Bilancio e P.E.

E', altresì, prevista la corresponsione ai soggetti responsabili di somme per lo svolgimento dei compiti affidati

La delibera CIPE n. 77 del 9 giugno 1999 oltre che disporre in materia di assegnazione di risorse, autorizza il soggetto responsabile dei patti del Centro Nord, utilmente inseriti nella graduatoria conclusasi il 31.5.1999, al riutilizzo delle somme finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di attuazione.

Sulla G.U. n. 227 del 27.07.1999 è pubblicato un comunicato CIPE relativo ad una errata corregge della sopra citata delibera.

La delibera CIPE n. 78 del 9 giugno 1999 autorizza i soggetti responsabili di patti di prima generazione a riutilizzare le risorse derivanti da eventuali rinunce, revoche, economie conseguite in sede di attuazione, secondo le procedure di cui al punto 2.10 della delibera CIPE 21 marzo 1997 e successive modifiche.

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1999, DAGL n. 1.3 1/43647 prevede la possibilità dell'affidamento della gestione dello sportello unico al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 1° dicembre 1999 vengono dettate le modalità applicative per l'estensione al settore agricolo dei patti territoriali e dei contratti d'area.

La legge 19/12/1992 n° 488 viene assunta come direttiva di base per l'istruttoria delle iniziative a carattere industriale o di servizi ricomprese nei patti territoriali.

Pertanto, le **delibere CIPE 27/04/1995 e 18/12/1996** unitamente al **Regolamento 20/10/1995 n. 527** (così come modificato ed integrato dal **D.M. 31/7/1997 n. 319**), nonché la **circolare MICA 20/11/1997, n. 234363**, costituiscono riferimenti operativi su modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni alle suddette iniziative incluse nei "patti".

In particolare vengono riportati:

- a) elenco delle attività economiche ammesse ai contributi (Art. 2, Reg. n. 527

del 20.10.95, Allegato al citato Reg., circolare MICA 20.11.97 n. 234363);

b) schema delle spese ammissibili e delle spese escluse (Art. 4, Reg. n. 527 del 20.10.95);

c) misura delle agevolazioni (Art. 2, Reg. n. 527 del 20.10.95).

Il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20.07.1998 e la successiva circolare 19.03.1999 n. 1039, vengono assunte come direttive di base per l'istruttoria delle iniziative rientranti nel settore turistico alberghiero.

Per quanto attiene la normativa di settore, non disciplinata dalla L.488/1992, si fa rinvio alle leggi regionali recanti le "procedure per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999".

APPENDICE N.2

Principali caratteristiche dei patti di 1^ e 2^ generazione

ATTIVITA'	Patti di 1^ generazione ¹	Patti di 2^ generazione ²
PROMOZIONE		Assistenza a cura di Società appositamente convenzionate
APPROVAZIONE	Il Patto veniva approvato con Delibera CIPE riportante l'elenco delle iniziative ed i relativi costi presunti, il contributo max concedibile e l'occupazione attivabile Le risorse finanziarie assegnate al Patto erano concesse con Decreto Generale Provvisorio che regolamentava l'iter attuativo e disciplinava i rapporti con il R.P. A conclusione dell'attività istruttoria del SPN sulla singola iniziativa veniva emanato il Decreto Provvisorio di Concessione	Il Patto, in uno con le singole iniziative, viene approvato con Decreto Dirigenziale ed inserito nella graduatoria relativa al bando cui ha partecipato Le risorse finanziarie assegnate al Patto sono concesse in via automatica in ragione del posizionamento in graduatoria, previo sottoscrizione del Patto stesso La concessione del contributo alla singola iniziativa non avviene mediante Decreto individuale ma sulla base della graduatoria ricompresa nel Patto
SOGGETTO RESPONSABILE	Il Soggetto Responsabile può avere qualsiasi natura giuridica (Pubblico, privato o società anche consortile) Il R.P. cura il coordinamento degli interventi, la relativa gestione, la eventuale rimodulazione del Patto Predisporre la relazione semestrale di Patto	Il Soggetto Responsabile o è scelto nell'ambito dei soggetti pubblici sottoscrittori del Patto o può essere una società mista o partecipata Il R.P. cura il coordinamento degli interventi, la relativa gestione, la eventuale rimodulazione del Patto e può fungere da organo erogatore Predisporre la relazione semestrale di Patto
SOGGETTO EROGATORE	Servizio Programmazione Negoziata	Cassa Depositi e Prestiti Responsabile di Patto, anche a mezzo di Istituto Bancario convenzionato
PAGAMENTI INIZIALE ED INTERMEDI	Effettuati dal SPN sulla base della certificazione di spesa asseverata dal R.P.	Effettuati dal Soggetto Erogatore sulla base di autocertificazione del soggetto beneficiario
SALDO FINALE	Erogato dal SPN sulla base della certificazione di spesa asseverata dal R.P.	Effettuato dal Soggetto Erogatore sulla base di certificazione della spesa a cura dell'Istituto Bancario
CONGRUITA' DELLA SPESA	Attestata dal R.P. per ogni singola erogazione	Attestata dall'Istituto Bancario in sede di rendicontazione finale
VERIFICHE E CONTROLLI	Sia in itinere che finali erano disposte dal Ministero del Tesoro	Il Ministero del Tesoro ha funzione di controllo sull'attività degli Istituti Bancari convenzionati La verifica delle singole iniziative è affidata all'Istituto Bancario, anche su richiesta del Ministero del Tesoro
CHIUSURA DEL SINGOLO INTERVENTO	Relazione del R.P. e verifica contabile da parte del SPN	Verifica contabile da parte dell'Istituto Bancario (non è previsto, a differenza di quanto stabilito per gli investimenti ex L. 488/92, alcun accertamento da parte dell'Amministrazione Centrale)

¹ Fonti: Delibere CIPE 10/05/95, 20/11/95, 12/07/96 e 78/99

² Fonti: Delibera CIPE 21/03/97 (punto 2.10.1); Decreto Ministero Tesoro 4/08/97; Comunicato Ministero Tesoro 16/07/98; Convenzione Ministero del Tesoro - Banca; Legge 17/05/99 n° 144 (art. 43)